



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n° 4178 del 13/07/2012

### IL RETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norma in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto lo Statuto emanato con D.R. 1730 del 15/03/12 pubblicato sulla G.U. n° 87 del 13/04/12 ed entrato in vigore il 14/04/12;

Visto il verbale della Seduta del Senato Accademico del 29/03/2012 che approva il "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle Commissioni istruttorie";

Visto il verbale della seduta del Senato Accademico del 23/04/2012 dove si approva la modifica dell'art. 47 "Durata del mandato e sostituzioni" del regolamento suddetto;


Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 29/05/2012 con la quale viene espresso parere favorevole all'emanazione del "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle Commissioni istruttorie";

### DECRETA

Di rendere esecutivo il "Regolamento delle elezioni dei Rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università di Torino" secondo il testo allegato che ne costituisce parte integrante.

  
IL RETTORE  
Prof. Ezio Pellizzetti

Visto il Dirigente Divisione Logistica  
Dott. Lionello Bordini



**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEL SENATO ACCADEMICO  
DELL'UNIVERSITÀ E NELLE COMMISSIONI ISTRUTTORIE**

**ART. 1 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo in Senato Accademico nonché delle rappresentanze dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle commissioni istruttorie del Senato accademico.

**ART. 2 - Rappresentanze nel Senato Accademico**

Ogni 3 anni accademici sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei docenti e del personale tecnico - amministrativo nel Senato Accademico dell'Università:

- ventiquattro docenti di ruolo, di cui almeno otto Direttori di Dipartimento, eletti da tutti i professori e i ricercatori dell'Ateneo;
- quattro rappresentanti del personale tecnico - amministrativo.

Ogni 2 anni sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e negli altri organi universitari ed extra-universitari. Tali elezioni si svolgono nei tempi e nei modi fissati dal regolamento delle votazioni dei rappresentanti degli studenti.

**ART. 3 - Indizione.**

Le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università sono indette dal Rettore con proprio Decreto reso pubblico nella pagina web dell'Ateneo almeno 45 giorni prima dell'inizio delle elezioni. Tale decreto indica la data dei due turni delle elezioni, la composizione della commissione elettorale, i termini per la presentazione delle candidature, l'Ufficio elettorale competente e tutte le scadenze relative alle elezioni. L'Ufficio elettorale provvede a pubblicare il manifesto nel portale dell'Ateneo, dandone comunicazione a tutte le strutture.

Il manifesto deve riportare:

- l'ubicazione dei seggi;
- le modalità di votazione: giorni, orari e documenti da presentare al seggio;
- le modalità di presentazione delle candidature.

In prima applicazione le elezioni avvengono entro i 30 giorni successivi alla data di indizione. Ai fini del computo dei termini non si considera il mese di agosto.

Al primo turno elettorale sono eletti gli 8 Direttori di Dipartimento, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, nonché i rappresentanti dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle commissioni istruttorie del Senato Accademico.

Al secondo turno elettorale sono eletti i restanti rappresentanti dei docenti.

**Art. 4 - Elettorato attivo**

Per i due turni di elezione dei rappresentanti dei docenti l'elettorato attivo spetta ai:

- a) professori di ruolo;
- b) ricercatori a tempo indeterminato;
- c) ricercatori a tempo determinato.

L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo spetta al personale tecnico - amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici con contratto a tempo indeterminato, ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato nonché al personale dipendente dell'Università degli Studi di Torino con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori spetta a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato e per l'elezione dei rappresentanti degli afferenti temporanei spetta a tutti gli afferenti temporanei.

**ART. 5 - Modalità di elezione componente docente**

L'elezione della componente docente avviene in duplice turno.

Al primo turno gli elettori sono raggruppati in quattro macro - aree, definite dalla Tabella B delle aree scientifico- formative all'agosto allo Statuto:

Macro-area	Area scientifico - formative	N. rappresentanti
------------	------------------------------	-------------------

1	Area 1 - scienze matematiche e informatiche	2
	Area 2 - scienze fisiche	1
	Area 3 - scienze chimiche	1
	Area 4 - scienze agrarie	1
	Area 5 - scienze della terra	1
	Area 6 - scienze biologiche	1
2	Area 7 - scienze mediche sperimentali	2
	Area 14 - scienze farmaceutiche	1
	Area 15 - scienze veterinarie	1
	Area 16 - scienze mediche cliniche	2
3	Area 11 - scienze giuridiche	2
	Area 12 - scienze economiche e statistiche	2
	Area 13 - scienze politiche e sociologiche	1
4	Area 8 - scienze dell'antichità, filologico - letterarie e storico - artistiche	3
	Area 9 - scienze storiche e filosofiche	2
	Area 10 - scienze pedagogiche e psicologiche	1
		<b>24</b>

Al primo turno l'elettorato passivo spetta ai Direttori di Dipartimento.

All'interno di ogni macro-area l'elettore esprime due preferenze per i Direttori di Dipartimento appartenenti alle aree ricomprese nella macro-area. Sono eletti per ciascuna macro-area, i due Direttori di Dipartimento che hanno ottenuto più voti di preferenza.

Al secondo turno l'elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo nell'ambito di ciascuna area scientifico-formativa. Gli elettori sono raggruppati, sulla base del settore scientifico disciplinare cui appartengono, in aree scientifico - formative; a ciascuna delle quali è assegnato il numero di rappresentanti definito dalla tabella sopra riportata. La tabella<sup>1</sup> contenente l'elenco dei settori scientifico disciplinari per ciascuna delle Aree scientifico-formative è allegata al presente Regolamento e ne fa parte integrante. Qualora il Senato attribuisca uno stesso settore scientifico disciplinare a più aree, l'opzione tra le aree dovrà essere effettuata dal docente al momento della presa di servizio.

In sede di prima applicazione, tale opzione è esercitata entro 15 giorni dalla costituzione dei nuovi Dipartimenti.

I Direttori di Dipartimento eletti nel primo turno sono imputati all'area di appartenenza, e sono sottratti al numero di rappresentanti a essa assegnati.

All'interno di ciascuna area scientifico - formativa l'elettore esprime una preferenza per uno dei professori o dei ricercatori afferenti a quell'area. Sono eletti, per ciascuna area, i candidati che hanno ottenuto più voti di preferenza.

#### **ART. 6 - Modalità di elezione del personale tecnico-amministrativo**

I quattro rappresentanti del personale tecnico - amministrativo sono eletti fra coloro che hanno maturato un'anzianità di servizio in ruolo presso l'Università di almeno 5 anni.

Essi sono eletti nell'ambito di due collegi, rispettivamente composti:

- a) dal personale afferente alle aree amministrativa, amministrativa-gestionale dei servizi generali e tecnici;
- b) dal personale afferente alle aree biblioteche, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, socio-sanitaria, medico-odontoiatrica e socio-sanitaria.

Ogni collegio elettorale esprime due eletti, votati esclusivamente fra i candidati presentatisi per quel collegio. Ogni candidato può presentarsi in un solo collegio.

#### **ART. 7 - Modalità di elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle commissioni istruttorie del Senato Accademico**

Al primo turno sono eletti i tre rappresentanti dei ricercatori e i due rappresentanti degli afferenti temporanei. I ricercatori esprimono fino a 2 preferenze; gli afferenti temporanei esprimono 1 preferenza.

<sup>1</sup> Tabella in via di perfezionamento da allegare in sede di emanazione con decreto rettorale

#### ART. 8 - Candidature

Le candidature sono presentate con dichiarazione scritta, anche per via telematica, presso l'Ufficio elettorale.

La presentazione della candidatura è atto vincolante ai fini della elezione quale rappresentante nella categoria di appartenenza nel Senato Accademico e nelle commissioni istruttorie.

Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate è nullo a tutti gli effetti.

#### ART. 9 - Termine presentazione candidature

La presentazione delle candidature avviene presso l'Ufficio elettorale, anche per via telematica, entro le ore 12 del decimo giorno antecedente le votazioni. I nomi dei candidati devono essere corredati dai dati anagrafici.

L'Ufficio elettorale provvede a inserire l'elenco dei candidati nel materiale di cui all'articolo 19.

#### ART. 10 - Costituzione Commissione elettorale

La Commissione elettorale nominata dal Rettore con decreto è composta da:

- a) Rettore o da suo delegato che la presiede;
- b) due docenti di discipline giuridiche designati dal Rettore;
- c) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Generale dell'Università;
- d) tre Rappresentanti indicati dalle OO.SS. i cui nominativi devono essere comunicati all'Ufficio elettorale nei termini previsti dal decreto di indizione. Nel caso in cui i nominativi forniti siano superiori a tre si procede ad estrazione.

I componenti della Commissione elettorale non devono risultare candidati né rappresentanti ai seggi per Organizzazioni Sindacali o per i singoli candidati.

Nel decreto stesso il Rettore procede alla nomina di due supplenti per i docenti di materie giuridiche che subentrano secondo l'ordine progressivo di trascrizione.

#### ART. 11 - Compiti della Commissione elettorale

La Commissione elettorale ha il compito di:

- a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
- b) decidere sui ricorsi presentati al Presidente della Commissione elettorale entro 24 ore dalla chiusura dei seggi;
- c) proclamare gli eletti.

#### ART. 12 - Data e orario delle votazioni

Le votazioni per i rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università hanno luogo per ciascun turno elettorale in due giorni consecutivi:

- primo giorno dalle ore 8.00 alle ore 19.00
- secondo giorno dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Ogni elettore è assegnato a un seggio e può votare soltanto presso tale seggio.

#### ART. 13 - Rappresentanti ai seggi

Le Organizzazioni Sindacali possono delegare, entro le ore 12 del giorno che precede le votazioni, un loro rappresentante, che non potrà essere sostituito, durante le operazioni di voto, se non con un supplente designato contemporaneamente al rappresentante ufficiale.

Il rappresentante al seggio ha il permesso di assistere a tutte le operazioni elettorali e la possibilità di far inserire, succintamente, eventuali dichiarazioni nei verbali.

#### ART. 14 - Trasmissione elenchi votanti

Gli Uffici della Divisione Gestione Risorse Umane dell'Università trasmettono all'Ufficio elettorale gli elenchi degli elettori, determinati in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento.

#### **ART. 15 - DIVULGAZIONE elenchi e autorizzazione al voto**

Gli elenchi degli elettori vengono resi pubblici mediante affissione nella pagina web dell'Ateneo, almeno 15 giorni prima delle votazioni.

L'elettore, il cui nome e cognome non compaiono nell'elenco dell'elettorato attivo, può richiedere idoneo certificato di autorizzazione al voto presso gli Uffici della Divisione Gestione Risorse Umane che rilasciano il certificato richiesto dopo aver accertato l'effettivo diritto di voto da parte del richiedente.

I ricorsi avverso gli elenchi degli elettori devono essere presentati alla Commissione elettorale entro 10 giorni dalla data delle elezioni.

#### **ART. 16 - Divieto di propaganda elettorale nei giorni di votazione**

Nel giorni delle votazioni è vietata qualsiasi propaganda elettorale all'interno degli edifici universitari, fatti salvi i manifesti già appesi negli spazi delimitati.

#### **ART. 17 - Ubicazione seggi**

L'ubicazione dei seggi è stabilita dal Rettore, sentito il parere della Commissione elettorale ed è resa nota nel manifesto di cui all'articolo 2.

#### **ART. 18 - Composizione dei seggi**

Ciascun seggio elettorale è costituito da cinque componenti effettivi e dieci supplenti. I componenti dei seggi elettorali, denominati anche "scrutatori" sono nominati con decreto del Rettore.

I componenti dei seggi elettorali sono estratti a sorte pubblicamente dal Rettore o suo delegato fra gli elettori appartenenti al corpo elettorale specifico del seggio con formazione di graduatoria di sorteggio per i componenti supplenti.

Svolge le funzioni di Presidente quello fra i cinque componenti effettivi con maggiore anzianità nel ruolo.

Nell'ipotesi di impedimento dei sorteggiati, motivato con dichiarazione scritta, si provvederà alla sostituzione con apposito Decreto Rettorale.

#### **ART. 19 - Costituzione seggi**

Ogni seggio si costituisce alle ore 15.00 del giorno precedente le votazioni. Il Presidente procede all'insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori e invitando ad assistere alle operazioni elettorali gli eventuali rappresentanti ai seggi di cui all'art. 13.

Nel caso di assenza di uno o più scrutatori, il Presidente li sostituisce con altrettanti supplenti, seguendo l'ordine indicato nel provvedimento di nomina. Tutti i supplenti devono essere reperibili anche nel corso delle successive operazioni elettorali, nel caso che si renda necessaria la sostituzione di qualche scrutatore.

#### **ART. 20 - Nomina Vice - Presidente e Segretario**

Il Presidente designa tra gli scrutatori un Vice - Presidente o un Segretario. Il Vice - Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di momentaneo impedimento; Il Segretario redige il verbale delle operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità del Presidente.

#### **ART. 21 - Consegna materiale al seggio**

Entro le ore 15.00 del giorno precedente le votazioni, la Commissione elettorale fa pervenire ad ogni Presidente di seggio per il tramite dell'Ufficio elettorale:

- a) il decreto di costituzione del seggio;
- b) il manifesto con l'ubicazione dei seggi;
- c) elenco degli elettori assegnati al seggio;
- d) tre copie di manifesti contenenti le candidature;
- e) l'indicazione dei rappresentanti ai seggi;
- f) un plico contenente il bollo del seggio elettorale;
- g) le schede;
- h) un numero di urne uguale al numero di aree oggetto di votazione al seggio;
- i) matite copiative.

#### **ART. 22 - Caratteristiche del seggio**

Le aule destinate ai seggi devono avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico ed essere idonee a consentire l'accesso agli elettori diversamente abili. Esse devono essere munite di uno o più tavoli, su cui sono collocate le urne e la scatola contenente le schede da consegnare agli elettori e di almeno due cabine chiuse per l'espressione del voto.

comunicazione con l'esterno.  
All'ingresso delle aule sono esposti l'elenco degli elettori assegnati al seggio e copia del manifesto contenente la lista dei candidati.

#### **ART. 23 - Presenza al seggio**

Almeno tre componenti del seggio tra i quali il Presidente o il Vice - Presidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

#### **ART. 24 - Vidimazione delle schede**

Costituitosi il seggio e nominato il Presidente, si dà inizio alla vidimazione delle schede, su ognuna delle quali il Presidente o uno scrutatore da lui designato appone il bollo del seggio e la propria firma. Durante queste operazioni, nessuno può allontanarsi dall'aula. Dopo aver proceduto alla costituzione del seggio, il Presidente dà inizio alla autenticazione delle schede.

Su ogni scheda il Presidente o uno scrutatore da lui designato, appone il bollo del seggio e fa propria firma. Durante queste operazioni nessuno può allontanarsi dall'aula.

#### **ART. 25 - Custodia delle schede dopo la vidimazione**

Al termine dell'autenticazione delle schede, le stesse vengono chiuse nelle apposite scatole, che il Presidente provvede a sigillare. La scatola è riaperta il giorno successivo all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di voto.

#### **ART. 26 - Accesso al seggio**

Possono entrare nell'aula adibita a seggio soltanto quegli elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale.

#### **ART. 27 - Apertura delle votazioni**

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire il documento di identità personale; si ritengono validi tutti i documenti muniti di foto. In nessun caso è ammesso il riconoscimento di elettori da parte di componenti del seggio e di rappresentanti ai seggi.

#### **ART. 28 - Identificazione degli elettori**

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente controlla la sua iscrizione nell'elenco degli elettori assegnati al seggio, facendo firmare l'elettore nell'apposita casella del registro. Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto al seggio, il Presidente verifica attraverso l'Ufficio elettorale l'iscrizione dell'elettore presso un altro seggio.

Nel caso in cui l'elettore non risulti iscritto in nessun elenco, il Presidente invita l'elettore a consegnargli il certificato di autorizzazione al voto e, nell'ipotesi in cui ne sia sprovvisto, lo invita a farsi rilasciare tale documento dall'ufficio competente. Quando l'elettore, non compreso nell'elenco, presenta il certificato di autorizzazione al voto, il Presidente controlla l'esattezza dell'assegnazione al seggio e aggiunge il nome nell'elenco degli elettori, ritirando il certificato presentato. Il Presidente consegna quindi all'elettore, la scheda e la matita copiativa.

#### **Art. 29 - Espressione del voto**

L'elettore una volta ricevuta la scheda, si reca nella cabina indicatagli dove esprime il proprio voto con l'apposita matita.

Ciascun elettore ha diritto di indicare sulla scheda il/i nominativo/i, scelto/i tra i candidati, indicando il cognome ed eventualmente il nome, scritti per esteso, con divieto di apposizione di ogni altro segno o titolo.

#### **ART. 30 - Votazione fuori cabina**

Non è consentito esprimere il voto al di fuori della cabina; la scheda eventualmente compilata in luogo diverso viene ritirata ed annullata e l'elettore non viene più ammesso al voto. Dell'annullamento della scheda deve essere fatta menzione sul verbale.

#### **ART. 31 - Schede deliberate**

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata o reca segni o tracce, oppure se egli stesso l'ha deteriorata, può chiedere al Presidente la sostituzione, restituendo la prima scheda, che viene conservata e messa in un plico su cui il Presidente scrive "Scheda deteriorata" aggiungendovi la sua firma. Del deterioramento della scheda viene fatta menzione nel verbale.

#### **ART. 32 - Consegna della scheda dopo il voto**

Compite le operazioni di voto, l'elettore inserisce la scheda chiusa nell'apposita urna.

#### **ART. 33 - Accompagnamento al seggio**

L'elettore che si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto, per impedimento fisico, può essere accompagnato in cabina, previa presentazione di certificato medico, nel caso in cui l'impedimento sia momentaneo; da un elettore del medesimo seggio, scelto volontariamente come accompagnatore; di tale eventualità è presa nota accanto al nome di entrambi.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un votante.

#### **ART. 34 - Espressione del voto oltre l'orario**

Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora votare gli elettori presenti nel seggio elettorale.

#### **ART. 35 - Chiusura della votazione**

Decorsa l'ora prevista per le votazioni e non appena tutti gli elettori presenti nel seggio abbiano votato, il Presidente:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco degli elettori integrato, ai sensi dell'art. 28;
- c) racchiude in un plico l'elenco degli elettori e i certificati di autorizzazione al voto;
- d) conta le schede non utilizzate e riscontra che il numero delle schede residue più il numero dei votanti di cui al punto b) sia uguale al totale delle schede numerate e autenticate, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno restituita, nonché le schede eventualmente annullate o deteriorate;
- e) racchiude in un plico le predette schede e lo sigilla.

Le suddette operazioni sono eseguite nell'ordine indicato; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

#### **ART. 36 - Scrutinio**

Il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede procedendo allo spoglio dei voti.

Uno scrutatore estrae dall'urna una scheda alla volta e la consegna al Presidente, il quale legge ad alta voce la/le preferenza/e espressa/e; un altro scrutatore pone la scheda nella scatola da cui sono state tolte le schede non utilizzate. Le schede possono essere toccate soltanto dal Presidente e dagli scrutatori.

Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente conta sia il numero dei votanti sia il numero dei voti validi riportati dai vari candidati, quindi accerta la corrispondenza numerica delle cifre indicate nelle varie colonne del prospetto del verbale con il numero dei votanti al seggio, indicando i motivi di una eventuale discordanza. Le precedenti operazioni sono eseguite nell'ordine indicato e separatamente per le schede relative a ciascuna tipologia di ponderazione; di esse e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

#### **ART. 37 - Validità dei voti**

La validità del voto espresso in una scheda deve essere ammessa, ogni volta che da esso si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Sono però nulli i voti contenuti in schede, le quali presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte o che siano prive di firma o di bollo o voti espressi verso non candidati.

#### **ART. 38 - Voti contestati**

Il Presidente, sentito il parere degli scrutatori, decide, in via provvisoria, sull'assegnazione di voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di preferenza

